

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

БЕНДРИЈУ ТЕИСИГУМО ТЕИСМАС  
I KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 56/06

11 luglio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-432/04

*Commissione delle Comunità europee / Edith Cresson*

### **LA CORTE CONSTATA CHE LA SIG.RA EDITH CRESSON HA VIOLATO I SUOI OBBLIGHI DI COMMISSARIO EUROPEO**

*Considerate le circostanze del caso, la Corte dichiara che la constatazione della violazione costituisce di per sé una sanzione adeguata.*

La sig.ra Cresson è stata membro della Commissione europea dal 24 gennaio 1995 all'8 settembre 1999, data in cui la Commissione ha terminato di esercitare le sue funzioni dopo aver rassegnato le dimissioni collettive il 16 marzo 1999. Il portafoglio della sig.ra Cresson durante il suo mandato alla Commissione comprendeva i settori della scienza, della ricerca e sviluppo, delle risorse umane, dell'istruzione, della formazione e gioventù ed il Centro comune di ricerca (CCR).

Quando ha assunto l'incarico, la sig.ra Cresson ha manifestato l'intenzione di avvalersi dei servizi di un suo stretto conoscente, il sig. Berthelot, di professione chirurgo-dentista, in qualità di «consigliere personale».

Vista la sua età, 66 anni, il sig. Berthelot non poteva essere assunto come membro del gabinetto di un commissario e la sig.ra Cresson ne era stata avvertita. Inoltre, al momento dell'assunzione delle funzioni, il gabinetto della sig.ra Cresson era già completo per quanto riguardava i posti di consigliere personale. Essa si è quindi rivolta ai servizi dell'amministrazione affinché studiassero le condizioni alle quali sarebbe stato possibile assumere l'interessato. Il sig. Berthelot è stato quindi assunto come ospite scientifico dal settembre 1995 fino alla fine del febbraio 1997. Sebbene l'incarico di ospite scientifico implichi che l'interessato svolga la propria attività essenzialmente o presso il CCR o presso i servizi che svolgono attività di ricerca, il sig. Berthelot ha lavorato esclusivamente come consigliere personale della sig.ra Cresson.

Dopo la scadenza del suo contratto, il 1° marzo 1997, al sig. Berthelot è stato offerto un altro contratto di ospite scientifico per il periodo di un anno, con scadenza alla fine del

febbraio 1998. La durata complessiva del suo incarico di ospite scientifico è stata così portata a due anni e mezzo, mentre la normativa prevede una durata massima delle funzioni di 24 mesi. Il 31 dicembre 1997 il sig. Berthelot, per motivi di salute, ha chiesto la risoluzione del contratto a partire da tale data. La sua richiesta è stata accettata.

In seguito alla denuncia di un membro del Parlamento, nel 1999 è stata avviata in Belgio un'indagine penale sul caso del sig. Berthelot. Nel giugno 2004 la camera di consiglio del Tribunal de première instance di Bruxelles ha archiviato la causa ritenendo che non sussistessero motivi per proseguire il procedimento penale.

Parallelamente, nel gennaio 2003, la Commissione ha inviato alla sig.ra Cresson una comunicazione degli addebiti a suo carico fondata sulla violazione dei suoi obblighi di commissario per quanto riguarda l'assunzione del sig. Berthelot. Dopo l'audizione della sig.ra Cresson, il 19 luglio 2004 la Commissione ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 213 CE<sup>1</sup>.

La Corte ricorda, innanzi tutto, che in forza dell'art. 213, n. 2, CE i membri della Commissione devono rispettare «gli obblighi derivanti dalla loro carica». Nessun elemento limita tale nozione, che va quindi intesa nel senso che comprende, oltre ai doveri di onestà e delicatezza espressamente menzionati da tale articolo, il complesso dei doveri derivanti dalla carica di membro della Commissione, tra i quali figura l'obbligo di agire in piena indipendenza e nell'interesse generale della Comunità, nonché di osservare le norme di condotta più rigorose. I membri della Commissione devono quindi far prevalere in ogni momento l'interesse generale della Comunità non solo sugli interessi nazionali, ma anche sugli interessi personali.

Tuttavia, se è vero che i membri della Commissione devono fare in modo di comportarsi in maniera irreprensibile, rimane il fatto che è necessario che sia stata commessa una violazione di una certa gravità per poter ravvisare una violazione ex art. 213, n. 2, CE.

La Corte dichiara poi che la sig.ra Cresson ha violato gli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Commissione in occasione dell'assunzione e per quanto riguarda le condizioni d'impiego del sig. Berthelot. Essa statuisce infatti che l'assunzione del sig. Berthelot ha costituito un'elusione delle disposizioni relative all'assunzione dei membri del gabinetto e dei consulenti scientifici.

Tenuto conto del suo coinvolgimento personale in tale assunzione, avvenuta su sua espressa richiesta dopo che era stata informata che non poteva assumere il sig. Berthelot nel suo gabinetto, la sig.ra Cresson deve essere considerata responsabile di tale assunzione e dell'elusione delle disposizioni che essa ha comportato.

**In questo modo, facendo procedere all'assunzione di uno stretto conoscente, ossia il sig. Berthelot, in qualità di ospite scientifico, allorché egli non avrebbe poi esercitato le corrispondenti attività, e tutto ciò per consentire all'interessato di svolgere le funzioni di consigliere personale nel suo gabinetto, sebbene quest'ultimo fosse già completo e, inoltre, il sig. Berthelot avesse superato il limite d'età per l'esercizio di**

---

<sup>1</sup> L'art. 213, n. 2, CE, enuncia gli obblighi e le funzioni dei membri della Commissione. L'art. 213, n. 2, terzo comma, CE dispone che il Consiglio o la Commissione possono adire la Corte affinché pronunci, a seconda dei casi, le dimissioni d'ufficio ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi. È la prima volta che la Corte decide una causa sulla base di tale disposizione.

**dette funzioni, la sig.ra Cresson si è resa responsabile di una violazione d'una certa gravità.**

La Commissione aveva anche sostenuto che la sig.ra Cresson aveva violato gli obblighi derivanti dalla sua carica di commissario proponendo contratti di lavoro ad un altro dei suoi conoscenti personali, il sig. Riedinger, avvocato d'impresa, ma la Corte ritiene che gli elementi che le sono stati sottoposti non consentano di pervenire a tale conclusione.

La Corte dichiara inoltre che l'insieme dei motivi sollevati dalla sig.ra Cresson, vertenti sulle questioni procedurali nonché sul rispetto di vari diritti, tra cui quelli della difesa, deve essere respinto. Quanto, in particolare, all'affermazione della sig.ra Cresson secondo cui, in caso di identità dei fatti contestati nell'ambito del procedimento penale e di quello disciplinare, le conclusioni del giudice penale s'impongono all'autorità disciplinare, la Corte statuisce di non essere vincolata dalla qualificazione giuridica dei fatti effettuata nel contesto del procedimento penale e che è suo compito valutare, nella pienezza dei suoi poteri discrezionali, se i fatti contestati nell'ambito di un procedimento fondato sull'art. 213, n. 2, CE costituiscano una violazione degli obblighi derivanti della carica di commissario. La decisione della camera di consiglio del Tribunal de première instance di Bruxelles che dichiara l'assenza di prove contro la sig.ra Cresson non può quindi vincolare la Corte.

Infine, anche se la violazione degli obblighi derivanti della carica di membro della Commissione comporta, in linea di principio, l'applicazione di una sanzione, la Corte considera che, viste le circostanze della fattispecie, la constatazione della violazione costituisce già di per sé una sanzione adeguata e che quindi occorre dispensare la sig.ra Cresson da sanzioni aventi la forma di decadenza dal suo diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: CS, FR, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-432/04>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*